

Tipologia Documento: *Procedura*

Procedura Internal Dealing

Struttura Competente: Compliance & AML

Data: novembre, 2019

Versione: N. 3

VERSIONI

Titolo normativa con # versione	Principali modifiche	Organo approvante e data
Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Managers' Transactions V.1	Redazione del documento	Consiglio di Amministrazione di Banca Interprovinciale S.p.A., 12 novembre 2018
Procedura Internal Dealing V.2	Aggiornamento della Procedura alla luce della mutata normativa rilevante, nonché della rinnovata struttura organizzativa e di business della Banca	Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A., 6 giugno 2019
Procedura Internal Dealing V.3	Aggiornamento della Procedura per recepire il nuovo perimetro di Gruppo	Amministratore Delegato, 15 novembre 2019

Indice

1	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2	GLOSSARIO.....	4
3	SOGGETTI RILEVANTI	7
4	PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI.....	7
5	IL SOGGETTO PREPOSTO	8
6	OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA AL SOGGETTO PREPOSTO	9
6.1	OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI MAR E DALLE RISPETTIVE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	9
6.2	OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI TUF E DALLE RISPETTIVE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE.....	10
7	MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO.....	10
7.1	SOGGETTI RILEVANTI MAR.....	10
7.2	SOGGETTI RILEVANTI TUF.....	11
8	OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA AL PUBBLICO E ALLA CONSOB	11
9	MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA	11
10	BLACK-OUT PERIOD	12
11	COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI	13
12	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
13	MODIFICHE E INTEGRAZIONI	14
14	ALLEGATI.....	16
14.1	NORMATIVA COLLEGATA.....	16
14.2	ALLEGATO A1: Elenco della tipologia di operazioni soggette a notifica da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.	17
14.3	ALLEGATO A2: Elenco delle operazioni esenti dagli obblighi di notifica da parte dei Soggetti Rilevanti TUF e delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF	21
14.4	ALLEGATO B: Modello Lettera di Trasmissione	23
14.5	ALLEGATO C1: Modello Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR.....	44
14.6	ALLEGATO C.2: Modello Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti TUF	47
14.7	ALLEGATO D: Modello Delega Soggetto Rilevante TUF.....	48
14.8	ALLEGATO E1: Modello di Notifica e di Comunicazione al pubblico per Soggetti Rilevanti MAR	51
14.9	ALLEGATO E2: Modello di Notifica e di Comunicazione al pubblico per Soggetti Rilevanti TUF	59
14.10	ALLEGATO F - Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (trade) nei Black-out Period.....	63
14.11	ALLEGATO G: Informativa al trattamento dei dati personali.....	66
14.12	ALLEGATO H: Modulo per la notifica alle Persone strettamente legate.....	68

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle Operazioni su Strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato.

La presente Procedura è rilevante per le aree sensibili identificate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 attualmente in vigore.

Le linee guida descritte nel presente documento si applicano a tutte le entità del Gruppo bancario illimity, sottoposte alla direzione ed al coordinamento della Capogruppo illimity Bank S.p.A., per le parti di competenza e in funzione della natura dell'attività svolta dalla singola società controllata. Le entità del Gruppo sono tenute pertanto a recepire tali linee guida e ad adeguare, ove necessario, la propria normativa interna secondo le indicazioni della Capogruppo.

2 GLOSSARIO

Definizioni	
Banca	illimity Bank S.p.A. con sede legale in Milano, via Soperga n. 9 - 20127
Gruppo	Indica la Banca e le società controllate rientranti nel Gruppo Bancario illimity iscritto all'Albo dei gruppi bancari
Data dell'Operazione	La data di effettuazione dell'Operazione.
Elenco delle Persone Rilevanti	L'elenco delle Persone Rilevanti, costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti, dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e alla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF.
Emittente	Il soggetto i cui Strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su Sedi di Negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione
Giorno di Borsa aperta	Tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario di apertura di Borsa Italiana.
Lettera di Accettazione	La lettera di accettazione della Procedura – il cui modello, a seconda del caso, è contenuto nell'Allegato "C.1" (Lettera Accettazione Soggetti Rilevanti MAR) e "C.2" (Lettera Accettazione Soggetti Rilevanti TUF) della Procedura – debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in segno di integrale accettazione della Procedura.
Lettera di Trasmissione	La lettera di trasmissione della Procedura il cui modello è contenuto nell'Allegato "B" della Procedura sottoscritta dal Soggetto Preposto.
Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF	La lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF, così come individuati nel Paragrafo 4.
Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR	La lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, così come individuati nel Paragrafo 4.
Lista dei Soggetti Rilevanti	La lista dei Soggetti Rilevanti, così come individuati nel Paragrafo 3.
Modello di Notifica	Il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti. Per

	i Soggetti Rilevanti MAR il modello è riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “E.1” alla presente Procedura. Per i Soggetti Rilevanti TUF il modello è riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “E.2” alla presente Procedura.
Operazioni	Alternativamente, a seconda che siano riferite ai Soggetti Rilevanti MAR o ai Soggetti Rilevanti TUF, le operazioni descritte al Paragrafo 6.1 o al Paragrafo 6.2.
Operazioni soggette a notifica	Le Operazioni descritte nel paragrafo 6.
Persone Rilevanti	I Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	Congiuntamente, le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF.
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR	I soggetti come definiti al Paragrafo 4.
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF	I soggetti come definiti al Paragrafo 4.
Procedura	La presente procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante.
Q&A ESMA	Le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dall’ESMA (European Securities and Markets Authority), nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale.
Sede di Negoziazione	Una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4, Paragrafo 1, punto 24), della Direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Sistemi di Diffusione delle Informazioni Regolamentate	Il circuito SDIR di cui si avvale l’Emittente per la trasmissione delle Regulated Information
Soggetto Interessato	Il soggetto come definito al Paragrafo 10.
Soggetto Preposto	La Funzione Legale di illimity che fa capo al General Counsel il quale, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati
Soggetti Rilevanti	I soggetti a cui la presente Procedura si applica. Congiuntamente i Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF.
Strumenti finanziari	Gli Strumenti finanziari indicati ai Paragrafo 6.1 e 6.2.
Soggetti Rilevanti MAR	I soggetti come definiti al Paragrafo 3.
Soggetti Rilevanti TUF	I soggetti come definiti al Paragrafo 3.
SSA	Il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Banca per il mantenimento delle “Regulated Information” pubblicate.

Strutture organizzative (o Strutture)	Si intendono le tipologie di strutture organizzative che compongono l'Organigramma di illimity, cui sono attribuite le responsabilità di dettaglio come descritto nel "Funzionigramma".
--	---

Acronimi	
GDPR	General Data Protection Regulation
MAR	Market Abuse Regulation
PEC	Posta elettronica certificata
SDIR	Sistemi di Diffusione delle Informazioni Regolamentate
TUF	Testo Unico della Finanza

3 SOGGETTI RILEVANTI

La definizione dei Soggetti Rilevanti è fornita dalle previsioni normative applicabili alle Operazioni effettuate dai soci, nonché dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di un emittente i cui Strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su Sedi di Negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione¹. Tale definizione si articola in “Soggetti Rilevanti MAR” e “Soggetti Rilevanti TUF”.

Per Soggetti Rilevanti MAR si intendono:

- a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nell’Emittente
- b) ulteriori soggetti, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Banca e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Banca.

Sono pertanto Soggetti Rilevanti MAR di Illimity Bank S.p.A. i seguenti soggetti:

- gli Amministratori;
- i Sindaci effettivi;
- i membri del Comitato di Direzione.

Per Soggetti Rilevanti TUF si intendono i soggetti, definiti dall’articolo 114 comma 7 TUF come “*chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato*”.

4 PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

Agli effetti della presente Procedura si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF.

Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR sono:

- a) il coniuge o partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla Data dell’Operazione da notificare;
- d) persone giuridiche, società o trust:
 - i. le cui responsabilità di direzione² siano rivestite da un soggetto rilevante MAR o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c);
 - ii. direttamente o indirettamente controllate dal soggetto rilevante MAR o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c);
 - iii. costituita a beneficio del soggetto rilevante MAR o di una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c);
 - iv. i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c).

¹ Fanno eccezione gli *Organized Trading Facilities* (OTF) per i quali rientrano nell’ambito di applicazione della presente Procedura i soli strumenti effettivamente negoziati.

² La fattispecie copre quei casi in cui un Soggetto Rilevante (o una persona strettamente legata di cui alla lettera a), b) e c)) prende parte o influenza le decisioni di un’altra persona giuridica, società di persone o trust nel compiere operazioni in Strumenti finanziari della Società.

Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF sono³:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti TUF;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le rispettive Persone strettamente legate circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni soggette a notifica, nonché al rispetto della presente Procedura attraverso il modulo presente nell'Allegato "H". I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione.

Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Banca, e per essa al Soggetto Preposto, la Lista delle rispettive Persone strettamente legate, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui al Paragrafo 11, e provvede a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell'archivio di cui al Paragrafo 5.

I Soggetti Rilevanti TUF rendono nota alle rispettive Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni soggette a notifica mediante trasmissione della presente procedura. I Soggetti Rilevanti TUF che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo Paragrafo 7.2 sono tenuti a fornire alla Banca la Lista delle rispettive Persone strettamente legate, costituente allegato alla predetta delega e sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della suddetta lista, con le medesime modalità sopra descritte. In tal caso troverà applicazione quanto descritto poco sopra in merito ai Soggetti Rilevanti MAR.

I Soggetti Rilevanti, le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF costituiscono l'Elenco delle Persone Rilevanti. L'Elenco delle Persone Rilevanti è predisposto e aggiornato a cura del Soggetto Preposto, il quale provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui al Paragrafo 5.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

5 IL SOGGETTO PREPOSTO

Il General Counsel della Banca svolge la funzione di Soggetto Preposto⁴ e ne assolve gli incarichi, i quali consistono in:

- a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti; tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni soggette a notifica comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui al Paragrafo 8;

³ Così come definiti dalla lettera d) del comma 1, articolo 152-*sexies* Regolamento Consob 11971/1999 - Regolamento Emittenti

⁴ Cfr. articolo 152-*octies* del Regolamento Emittenti "Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste nel Regolamento stesso".

- c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Banca, con le modalità e nei termini di cui al Paragrafo 9;
- d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dai Paragrafi 11 e 13;
- e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura.

Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle rispettive Persone strettamente legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura.

Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 Giorni Lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.

Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione del General Counsel della Banca, come segue:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: illimity Bank S.p.A. – Via Soperga, 9, 20127 Milano, MI
- a mezzo fax al numero: +39 0287152751;
- via posta elettronica all'indirizzo: corporate.governance@illimity.com;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: illimity@pec.illimity.com.

6 OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA AL SOGGETTO PREPOSTO

I Soggetti Rilevanti e le rispettive Persone strettamente legate sono tenuti a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati al Paragrafo 7, le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti finanziari emessi dalla Banca il cui importo complessivo raggiunga o superi Euro 20.000,00 (ventimila/00), anche cumulativamente e senza compensazione delle operazioni di segno opposto, nell'arco di un anno solare (Operazioni soggette a notifica), come di seguito precisato.

Successivamente a tale comunicazione:

- a) sono comunicate tutte le Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle rispettive Persone strettamente legate nello stesso anno solare;
- b) sono comunicate le Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti TUF e dalle rispettive Persone strettamente legate il cui importo complessivo raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00), anche cumulativamente e senza compensazione delle operazioni di segno opposto, effettuate nello stesso anno solare. Per gli Strumenti finanziari di cui al Paragrafo 6.2 l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

Ai fini del calcolo del controvalore di cui sopra:

- a) il controvalore delle Operazioni è calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni medesime al netto di commissioni e/o imposte;
- b) il controvalore delle Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante non deve essere sommato al controvalore delle Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.

6.1 OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI MAR E DALLE RISPETTIVE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Con riferimento ai Soggetti Rilevanti MAR e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, agli effetti della presente Procedura gli Strumenti finanziari che rilevano sono:

- a) le azioni ordinarie di illimity;

- b) gli strumenti di debito della Banca quotati su sedi di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissioni alle negoziazioni;
- c) gli strumenti finanziari derivati, il cui sottostante è costituito da strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b);
- d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).

Le Operazioni soggette a notifica sono elencate nell'Allegato "A.1" alla presente Procedura.

6.2 OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI TUF E DALLE RISPETTIVE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Con riferimento ai Soggetti Rilevanti TUF e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF, agli effetti della presente Procedura gli Strumenti finanziari che rilevano sono⁵:

- a) le azioni emesse dalla Banca;
- b) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni di cui alla lettera (a);
- c) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni di cui alla lettera (a) o scambiabili con esse;
- d) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di cui alla lettera (a)
- e) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di cui alla lettera (a), rappresentanti tali azioni.

Si precisa che agli effetti della presente Procedura:

- a) i Soggetti Rilevanti TUF e le rispettive Persone strettamente legate sono tenuti a comunicare le operazioni di acquisto, vendita sottoscrizione o scambio degli Strumenti Finanziari di cui al presente Paragrafo;
- b) gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura con riferimento ai Soggetti Rilevanti TUF e alle rispettive Persone strettamente legate non si applicano qualora i predetti soggetti siano già tenuti a notificare le Operazioni soggette a notifica effettuate in quanto Soggetti Rilevanti MAR o Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR;
- c) non si considerano in ogni caso Operazioni soggette a notifica e, pertanto, non sono oggetto di comunicazione le operazioni elencate nell'Allegato "A.2" alla presente Procedura.

7 MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

7.1 SOGGETTI RILEVANTI MAR

La comunicazione delle Operazioni soggette a notifica, di cui al Paragrafo 6 da parte del Soggetto Rilevante MAR, al Soggetto Preposto deve avvenire entro il Giorno Lavorativo successivo alla Data dell'Operazione, con le modalità di seguito indicate. La stessa è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto del Modello di Notifica (Allegato "E.1"), debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le istruzioni ivi contenute.

In merito alla Data dell'Operazione si deve intendere, ai sensi e per gli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione⁶, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione.

Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica contenente il riepilogo di tutte le Operazioni soggette a notifica.

Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il

⁵ Cfr. articolo 152-*sexies* del Regolamento Emittenti.

⁶ Si precisa inoltre che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

7.2 SOGGETTI RILEVANTI TUF

La comunicazione delle Operazioni soggette a notifica di cui al Paragrafo 6 da parte dei Soggetti Rilevanti TUF al Soggetto Preposto deve avvenire entro 10 giorni dalla Data dell'Operazione, anche in considerazione dei termini di comunicazione previsti al successivo Paragrafo 9, con le modalità indicate nel Paragrafo 5 e quelle di seguito specificate, utilizzando l'apposito Modulo di Notifica presente nell'Allegato "E.2".

Le modalità di comunicazione sono le medesime applicabili ai Soggetti Rilevanti MAR, salvo alcune precisazioni. In particolare, dovrà essere preventivamente trasmessa al Soggetto Preposto apposita delega scritta, (all'Allegato "D"), con cui il Soggetto Rilevante TUF incarica la Banca di effettuare, per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità, le comunicazioni relative alle Operazioni soggette a notifica di cui alla presente Procedura.

Le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti TUF, che non abbiano trasmesso al Soggetto Preposto la menzionata delega, non devono essere inviate alla Banca ai sensi della presente Procedura e, qualora erroneamente inviate, saranno considerate irricevibili dal Soggetto Preposto. In tal caso, resta ad esclusivo carico del Soggetto Rilevante TUF ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni soggette a notifica.

8 OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA AL PUBBLICO E ALLA CONSOB

Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo Paragrafo 9, le Operazioni soggette a notifica comunicate alla Banca da parte di ciascun Soggetto Rilevante, identificate nel Paragrafo 6. Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Banca per conto e sotto la esclusiva responsabilità (i) del Soggetto Rilevante MAR interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma del Paragrafo 11 e (ii) del Soggetto Rilevante TUF interessato che abbia incaricato la Banca mediante trasmissione della delega di cui al Paragrafo 7.

9 MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

La comunicazione alla Consob delle Operazioni soggette a notifica di cui al precedente Paragrafo 8, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio del Modello di Notifica, mediante (i) SDIR; e (ii) SSA, compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma del Paragrafo 7, nonché con le ulteriori modalità stabilite dalla Consob⁷.

La comunicazione deve avvenire:

- a) nel caso di Operazioni soggette a notifica, effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle rispettive Persone strettamente legate, tempestivamente e comunque non oltre il terzo Giorno di Borsa aperta successivo alla Data dell'Operazione (Cfr. Paragrafo 7.1 per le tempistiche di ricezione delle notifiche da parte dei Soggetti Rilevanti MAR);
- b) nel caso di Operazioni soggette a notifica effettuate dai Soggetti Rilevanti TUF e dalle rispettive Persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno di calendario del mese successivo alla Data dell'Operazione; il Soggetto Preposto effettua la comunicazione al pubblico entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti TUF ai sensi del precedente Paragrafo 7.2, posto che abbia ricevuto apposita delega.

⁷ In particolare, nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, il Modello di Notifica dovrà essere inviato alla Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo **consob@pec.consob.it** (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo **protocollo@consob.it**, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*".

Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente Paragrafo sono trasmesse al pubblico mediante la loro condivisione e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca (www.illimity.com) in apposita sezione denominata "Internal Dealing".

10 BLACK-OUT PERIOD

I Soggetti Rilevanti MAR e le rispettive Persone strettamente legate non effettuano Operazioni soggette a notifica aventi ad Oggetto gli Strumenti finanziari di cui ai Paragrafi 6.1 e 6.2, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio: della relazione finanziaria annuale, della relazione finanziaria semestrale e delle relazioni intermedie sulla gestione⁸ - cc.dd. trimestrali (c.d. "Black-out period"). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Banca, o comunque fissata⁹.

La Banca può consentire ai Soggetti Rilevanti MAR o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, a seconda del caso, (il "Soggetto Interessato") il compimento di Operazioni, come di seguito indicate ed aventi ad oggetto Strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio oppure per conto di terzi, nel corso del Black-out period nei seguenti casi:

- a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell'Allegato "F" alla presente Procedura.

Nei precedenti casi (a) e (b) il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuto a dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-out period come di seguito precisato.

Prima di effettuare l'operazione durante il Black-out period, il Soggetto Interessato richiede alla Banca, mediante apposita richiesta scritta e motivata, con riferimento alla sussistenza delle casistiche sub a) e sub b), indirizzata al Soggetto Preposto ed alla struttura Compliance & AML l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta del Soggetto Interessato contiene almeno: (I) la descrizione dell'operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).

Il Soggetto Preposto e la struttura Compliance & AML, ricevuta la comunicazione con le modalità appena descritte, effettuano una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato, la quale avrà una durata standard di 4 giorni lavorativi a decorrere dal momento della ricezione della richiesta ritenuta completa di tutti gli elementi utili per la valutazione stessa, corredata anche di eventuali ulteriori documenti/informazioni richiesti; nel caso una diversa tempistica sia necessaria per giustificati motivi, una nuova data di scadenza sarà tempestivamente notificata al Soggetto Rilevante.

Eseguita tale valutazione, il Soggetto Preposto e la struttura Compliance & AML possono autorizzare, in un tempo standard di 8 giorni lavorativi a decorrere dalla conclusione della fase di valutazione e ricezione della richiesta definitiva debitamente firmata, la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'operazione possano essere considerate eccezionali. Nel caso in cui una diversa tempistica sia necessaria per giustificati motivi, una nuova data di scadenza sarà tempestivamente notificata al Soggetto Rilevante.

Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, imprevedibili e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Interessato ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura il Soggetto Interessato:

- al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

⁸ Cfr. Art. 154-ter del TUF

⁹ Anche la data dell'annuncio deve essere considerata ricompresa nel divieto.

- debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del Black-out period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Interessato medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Nei casi descritti quindi, il Soggetto Interessato, dopo aver richiesto l'autorizzazione alla Banca per il compimento dell'operazione in tempo utile – nei termini e con le modalità indicati nell'Allegato "F" alla presente Procedura, ove previsti – mediante l'apposita richiesta scritta sopracitata.

Una volta autorizzata la richiesta, ogni operazione di vendita di azioni della Banca deve essere effettuata dal Soggetto rilevante entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione, salvo diverso termine concesso per motivate ragioni.

Scaduto il suddetto termine per effettuare l'operazione, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

Le presenti valutazioni non sollevano il Soggetto Rilevante richiedente l'autorizzazione dalle responsabilità in merito:

- alla veridicità delle dichiarazioni in merito al sussistere delle circostanze eccezionali che giustificano la richiesta stessa;
- agli obblighi derivati dal regime di Market Abuse. In particolare, le eccezioni alla negoziazione, durante i periodi di Black-out, non fanno venire meno le responsabilità dei Soggetti Rilevanti derivanti dal compimento o dal tentativo di compimento di Operazioni aventi ad oggetto Strumenti finanziari per gli illeciti di insider trading e manipolazione del mercato.

11 COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI

La Banca, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta ad informare prontamente i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente Paragrafo, dell'adozione della Procedura e delle eventuali modifiche ad essa apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa pro-tempore applicabile.

Il Soggetto Preposto, tramite una delle modalità indicate nel presente Paragrafo, invia tempestivamente una comunicazione al Soggetto Rilevante nella quale lo informa del suo *status* secondo la seguente tempistica:

1. ai Soggetti Rilevanti MAR di cui al Paragrafo 3(a), all'atto di accettazione della nomina;
2. ai Soggetti Rilevanti MAR di cui al Paragrafo 3(b), in concomitanza alla decisione del CdA di qualificarli come tali;
3. ai Soggetti Rilevanti TUF, non appena avuta notizia del raggiungimento della partecipazione qualificata (indicata al Paragrafo 3) da parte di un soggetto.

Le comunicazioni inviate ai Soggetti Rilevanti MAR devono contenere i seguenti allegati e le seguenti informazioni:

- la Lettera di Trasmissione (allegato "B" della Procedura), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Rilevanti MAR in merito all'adozione della Procedura (ovvero alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni come precisato al successivo Paragrafo 13, nonché agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione);
- due copie della presente Procedura;
- la Lettera di Accettazione (Allegato "C.1" della Procedura);
- la specificazione in merito al dovere di consegnare al Soggetto Preposto, entro e non oltre 3 Giorni di Borsa aperta, la Lettera di Accettazione compilata e sottoscritta e una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina.

Le comunicazioni inviate ai Soggetti Rilevanti TUF devono contenere i seguenti allegati e le seguenti informazioni:

- la Lettera di Accettazione (Allegato "C.2" della Procedura);
- due copie della presente procedura;

- la specificazione in merito al dovere di consegnare al Soggetto Preposto, indicativamente entro 3 Giorni di Borsa aperta, la Lettera di Accettazione compilata e sottoscritta e una copia delle Procedura siglata in ogni sua pagina;
- l'avviso della possibilità di conferire la delega, il cui modulo è contenuto nell'Allegato "D" (reperibile sul sito della Banca), con cui il Soggetto Rilevante TUF può incaricare la Banca di effettuare, per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità, le comunicazioni relative alle Operazioni soggette a notifica di cui alla presente Procedura.

Tutta la suddetta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui al Paragrafo 5¹⁰.

Resta inteso che, in caso di mancata trasmissione della delega sopra citata al Soggetto Preposto da parte dei Soggetti Rilevanti TUF, resterà ad esclusivo carico degli stessi ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

Le comunicazioni di cui al presente Paragrafo sono effettuate dal Soggetto Preposto con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata consegnata a mano o con avviso di ricevimento; (ii) via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura; (iii) via posta elettronica certificata; (iv) con ogni ulteriore mezzo che preveda la notifica – anche elettronica – dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di cui alla presente Procedura, l'Emittente può essere tenuto a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute a prendere visione dell'informativa al trattamento dei dati personali (si veda l'Allegato "G - Informativa al Trattamento dei Dati Personali") consegnata con la comunicazione di cui al Paragrafo 11 e a esprimere il proprio consenso al medesimo trattamento da parte dell'Emittente ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e successive modifiche, essendo edotte dei contenuti della predetta informativa e, in particolare, di quanto segue:

- a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- c) i diritti di cui all'articolo 15 del GDPR;
- d) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del Titolare della protezione dei dati, nonché del Responsabile della stessa:
 - i. Titolare: illimity Bank S.p.A., con sede legale in Via Soperga 9 – 20127 Milano, MI;
 - ii. Responsabile: referente nominato all'interno della struttura Compliance & AML, presso illimity Bank S.p.A., Via Soperga 9 – 20127 Milano, MI.

Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui al Paragrafo 11 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del GDPR.

13 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura della struttura Compliance & AML, sentito il Soggetto Preposto e tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle Autorità di vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Soggetto Preposto, sentita la struttura Compliance & AML.

¹⁰ Ai Soggetti Rilevanti TUF deve essere altresì fornita un'informativa al trattamento dei dati personali di contenuto analogo a quella di cui alla Lettera di Trasmissione.

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate al Paragrafo 11. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

La presente Procedura, inoltre, deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA (ivi incluse le Q&A ESMA, come *infra* definite) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

14 ALLEGATI

14.1 NORMATIVA COLLEGATA

NORMATIVA INTERNA COLLEGATA

Procedura per la Gestione delle Informazioni Privilegiate
Procedura per la segnalazione di ordini e operazioni sospette in materia di abusi di mercato
Policy Privacy

NORMATIVA ESTERNA COLLEGATA

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Regolamento Consob 11971/1999 - Regolamento Emittenti
Direttiva 2004/72/CE della Commissione Europea, del 29 aprile 2004
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento MAR)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016
Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR")
Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015

14.2 ALLEGATO A1: Elenco della tipologia di operazioni soggette a notifica da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

* * *

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR")

Articolo 19, par. 1 bis e 7, MAR

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

"1 bis. L'obbligo di notifica di cui al Paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui al detto Paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni."

"7. Ai fini del Paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al Paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al Paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al Paragrafo 1;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente Paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica".

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)

Articolo 10 Atto Delegato 522

Operazioni soggette a notifica

“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, Paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”.

Annex A.1 - List of types of Transactions (by way of example and not limited to) disclosed by Relevant Persons MAR and Persons closely associated with them

* * *

Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 (“MAR”)

Article 19, Paragraph 1a. and 7, MAR

Transactions carried out by persons exercising administrative, control or management functions “1 bis. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met: (a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking; (b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio's assets; (c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer's shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer's shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b). If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking or exposure to the portfolio of assets is available, then the person discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information.”

“7. For the purposes of paragraph 1, transactions that must be notified shall also include:

- a) the pledging or lending of financial instruments by or on behalf of a person exercising administrative, control or management functions, or of a person closely associated with him, as referred to in paragraph 1;
- b) transactions carried out by persons preparing or executing transactions on a professional basis or by any other person on behalf of a person exercising administrative, control or management functions or of a person closely associated with him/her as referred to in paragraph 1, including where discretion is exercised;
- c) transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, where:
 - i. the policyholder is a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1,
 - ii. the investment risk is borne by the policyholder, and
 - iii. the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy.

For the purposes of point (a), it is not necessary to notify a pledge of financial instruments, or other similar security, in connection with the deposit of financial instruments in a custody account, unless and for as long as such pledge or other similar security is intended to obtain a specific credit facility. For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.

Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company”.

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Act 522”)

Article 10 Delegated Act 522

Notifiable transactions

“1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.

Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.

2. Those notified transactions shall include the following:

- a) acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange;
- b) acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option;
- c) entering into or exercise of equity swaps;
- d) transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction;
- e) entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon;
- f) acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants;
- g) subscription to a capital increase or debt instrument issuance;
- h) transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps;
- i) conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the transactions;
- j) automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares;
- k) gifts and donations made or received, and inheritance received;
- l) transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
- m) transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
- n) transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
- o) transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person;
- p) borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto”.

14.3 ALLEGATO A2: Elenco delle operazioni esenti dagli obblighi di notifica da parte dei Soggetti Rilevanti TUF e delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF

* * *

Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("RE")

Articolo 152-septies, comma 3, RE

"3. Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
- d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, Paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - i. tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
 - ii. sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
 - iii. e, qualora operi in qualità di market maker,
 - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
 - fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
 - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni."

Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF (Testo Unico della Finanza) non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014."

Annex A.2 -List of transactions undertaken by relevant shareholders and persons closely associated with them which shall not be disclosed

* * *

Issuers regulation adopted by Consob under resolution no. 11971/1999 (“RE”)

Article 152-septies, Paragraph 3, RE

“3. The following are not disclosed:

- a) operations for which the total value does not amount to twenty thousand euros by the end of the year; subsequent to all communications, operations are not disclosed where the total amount does not amount to an equivalent value of a further twenty thousand euros by the end of the year; for financial instruments connected to derivatives, the amount is calculated with reference to the underlying shares;
- b) operations implemented between the significant subject and the persons directly connected with it;
- c) operations carried out by the same listed issuer and by companies it controls;
- d) operations carried out by a credit entity or an investment firm which contributes to building the trading portfolio of that entity or enterprise, as defined by Article 11 of Directive 2006/49/EC, as long as said subject:
 - i. keeps the trading and market making structures organisationally separated from the treasury and structures managing strategic investments, trading and market making structures;
 - ii. is able to identify the shares held for the purpose of trading and/or market making activities in ways that can be verified by Consob, or by holding them in a specific, separate account;
 - iii. and, if acting as market maker
 - is authorised by the Member State of origin in accordance with Directive 2004/39/EC to carry out market making activities;
 - provides Consob with the market making agreement with the market management company and/or the issuer as may be required by the law and the related implementation provisions in force in the EU Member State where the market maker operates;
 - notifies Consob that it intends to carry out or carries out market making activities on the shares of an issuer of listed shares, using model TR-2 contained in Annex 4; the market maker must also immediately notify Consob of the cessation of market making activity on said shares.

The obligations set out in Article 114, paragraph 7, of TUF (Finance Consolidated Law) shall not apply where the relevant persons or persons closely associated with them are required to notify the transactions carried out pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014.”

14.4 ALLEGATO B: Modello Lettera di Trasmissione

* * *

[su carta intestata della Società]

Egregio Sig. XXX

[indirizzo]

[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui al Paragrafo 11 della Procedura]

Oggetto: Trasmissione della procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

Con la presente Le trasmettiamo la "Procedura Internal Dealing" (la "**Procedura**") adottata da illimity Bank S.p.A. (l'"**Emittente**") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D. Lgs. n. 58/1998 s.m.i. e del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i.

La Procedura, è in vigore con efficacia cogente dalla data di deposito presso Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione dell'Emittente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Come stabilito dal Paragrafo 5 della Procedura il Soggetto Preposto è il General Counsel di illimity Bank S.p.A. La invitiamo a prendere visione dell'informativa al trattamento dei dati personali riportata in allegato alla presente comunicazione (Informativa al trattamento dei dati personali). Al riguardo le segnaliamo che il responsabile del trattamento dei dati personali è il referente nominato all'interno della struttura Compliance & AML.

La invitiamo altresì a prendere visione della normativa, anch'essa riportata in allegato alla presente comunicazione (Appendice normativa), relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito internet della Consob all'indirizzo www.consob.it.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di informazioni privilegiate.

Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione, copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina unitamente all'Allegato C.1 (Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR) della Procedura medesima in segno di integrale accettazione, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: illimity Bank S.p.A. – Via Soperga, 9, 20127 Milano;
- a mezzo fax al numero: +39 0287152751;
- via posta elettronica all'indirizzo: corporate.governance@illimity.com;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: illimity@pec.illimity.com

[luogo, data]

illimity Bank S.p.A.

General Counsel

(in qualità di Soggetto Preposto)

Allegati:

- informativa al trattamento dei dati personali;
- appendice normativa;
- copia della Procedura da conservare a cura del Soggetto Rilevante MAR;
- copia della Procedura da restituire siglata in ogni sua pagina al Soggetto Preposto unitamente alla Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR di cui all'Allegato C.1 della Procedura medesima.

Informativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), Le forniamo di seguito l'informativa richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali (il "Trattamento").

Il Trattamento dei dati personali da Lei forniti in applicazione della Procedura sarà effettuato per le finalità previste dalla Procedura stessa al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari a carico dell'Emittente in quanto società con azioni quotate in mercati regolamentati.

La base giuridica del Trattamento sarà rappresentata dal consenso da Lei prestato mediante sottoscrizione e consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione, oltre che dell'obbligo giuridico di ottemperare agli adempimenti di legge e di regolamento facenti carico all'Emittente. Le ricordiamo che Lei ha il diritto di revocare il consenso così prestato, ferma restando la liceità del Trattamento fino al momento della revoca.

I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I dati personali che la riguardano saranno oggetto delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione. I dati saranno custoditi presso la sede sociale dell'Emittente, negli archivi dell'Emittente. I dati personali saranno accessibili, oltre che al responsabile dell'Emittente anche agli "incaricati al trattamento dei dati personali" nominati dall'Emittente ai sensi di legge per adempiere alle finalità di cui sopra; tali soggetti sono stati opportunamente istruiti al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto.

Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob ed eventuali altre autorità competenti. Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia il loro mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità per l'Emittente di adempiere, nel Suo interesse, agli obblighi su di Lei facenti carico, in virtù della normativa di legge e regolamentare applicabile. Fermo restando quanto sopra, il Suo consenso espresso al trattamento non è necessario e pertanto l'Emittente potrà comunque trattare i Suoi dati personali indipendentemente dalla sottoscrizione della Lettera di Accettazione, in relazione ai dati che siano necessari per ottemperare agli adempimenti facenti direttamente carico dell'Emittente, in virtù della normativa di legge e regolamentare applicabile.

I dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il titolare del trattamento è l'Emittente. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il referente nominato all'interno della struttura Compliance & AML, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Via Soperga, 9, 20127 Milano, soggetto presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui al Paragrafo che segue.

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di: i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; v. ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendo una richiesta scritta al seguente recapito: DPO@illimity.com.

(Data e luogo)

(Firma)

APPENDICE NORMATIVA

* * *

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR")

Articolo 19 MAR

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

"1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al Paragrafo 2, secondo comma:

- a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al Paragrafo 8 o al Paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al Paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto Paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del Paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al Paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al Paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, Paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del Paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, Paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
- b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al Paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al Paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del Paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al Paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al Paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al Paragrafo 1;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente Paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il Paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al Paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al Paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del Paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al Paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.»

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al Paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al Paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del Paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al Paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010".

Capo 5 - Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30 MAR

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

"1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, Paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, Paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, Paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, Paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, Paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, Paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al Paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i. per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

- ii. per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii. per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- i. per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii. per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii. per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente Paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, Paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1) il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al Paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto Paragrafo”.

Articolo 31 MAR

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

“1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri”.

Articolo 34 MAR

Pubblicazione delle decisioni

“1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - i. che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - ii. che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati”.

* * *

Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)

Articolo 7 Atto Delegato 522

Negoziazione durante un periodo di chiusura

“1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, Paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, Paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, Paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione,

di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.”

Articolo 8 Atto Delegato 522

Circostanze eccezionali

“1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, Paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al Paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, Paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.”

Articolo 9 Atto Delegato 522

Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii. la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
 - iii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.”

Articolo 10 Atto Delegato 522

Operazioni soggette a notifica

“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, Paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.”

* * *

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (“ITS 523”)

Articolo 1 ITS 523

Definizioni

“Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.”

Articolo 2 ITS 523

Formato e modello della notifica

“1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, Paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.

2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al Paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al Paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.”

Articolo 3 ITS 523

Entrata in vigore

“Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.”

NORMATIVE APPENDIX

* * *

Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 (“MAR”)

Article 19 MAR

Internal Dealing

“1. Persons exercising administrative, control or management functions, and persons closely associated with them, shall notify the issuer or the market participant of the emission allowances and the competent authority referred to in the second subparagraph of paragraph 2:

- a) in the case of issuers, all transactions conducted on their behalf in respect of the issuer's shares or debt instruments or in respect of derivatives or other related financial instruments;
- b) in respect of emission allowance market participants, of every transaction conducted on their own account relating to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.

Such notifications shall be made promptly and no later than three business days after the date of the transaction.

The first subparagraph applies once the total amount of transactions has reached the threshold set out in paragraph 8 or 9, as applicable, within a calendar year.

1a. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met:

- a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking;
- b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio's assets;
- c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer's shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer's shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b).

If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking or exposure to the portfolio of assets is available, then the person discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information.

2. For the purposes of paragraph 1, and without prejudice to the right of Member States to provide for notification obligations other than those referred to in this Article, all transactions conducted on the own account of the persons referred to in paragraph 1, shall be notified by those persons to the competent authorities.

The rules applicable to notifications, with which persons referred to in paragraph 1 must comply, shall be those of the Member State where the issuer or emission allowance market participant is registered. Notifications shall be made within three working days of the transaction date to the competent authority of that Member State. Where the issuer is not registered in a Member State, the notification shall be made to the competent authority of the home Member State in accordance with point (i) of Article 2(1) of Directive 2004/109/EC or, in the absence thereof, to the competent authority of the trading venue.

3. The issuer or emission allowance market participant shall ensure that the information that is notified in accordance with paragraph 1 is made public promptly and no later than three business days after the transaction in a manner which enables fast access to this information on a non-discriminatory basis in accordance with the implementing technical standards referred to in point (a) of Article 17(10).

The issuer or emission allowance market participant shall use such media as may reasonably be relied upon for the effective dissemination of information to the public throughout the Union, and, where applicable, it shall use the officially appointed mechanism referred to in Article 21 of Directive 2004/109/EC.

Alternatively, national law may provide that a competent authority may itself make public the information.

4. This Article shall apply to issuers who:

- a) have requested or approved admission of their financial instruments to trading on a regulated market; or
- b) in the case of an instrument only traded on an MTF or an OTF, have approved trading of their financial instruments on an MTF or an OTF or have requested admission to trading of their financial instruments on an MTF.

5. Issuers and emission allowance market participants shall notify the person discharging managerial responsibilities of their obligations under this Article in writing. Issuers and emission allowance market participants shall draw up a list of all persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them.

Persons discharging managerial responsibilities shall notify the persons closely associated with them of their obligations under this Article in writing and shall keep a copy of this notification.

6. A notification of the operations referred to in paragraph 1 shall contain the following information:

- a) the name of the person;
- b) the reason for the notification;
- c) the name of the relevant issuer or emission allowance market participant;
- d) a description and the identifier of the financial instrument;
- e) the nature of the transaction(s) (e.g. acquisition or disposal), indicating whether it is linked to the exercise of share option programs or to the specific examples set out in paragraph 7;
- f) the date and place of the transaction(s); and
- g) the price and volume of the transaction(s). In the case of an assignment as collateral where the terms of the assignment provide for a change in value, this fact should be made public together with the value at the date of the pledge.

7. For the purposes of paragraph 1, the transactions to be notified shall also include:

- a) the pledging or lending of financial instruments by or on behalf of a person exercising administrative, control or management functions, or of a person closely associated with him, as referred to in paragraph 1;
- b) transactions carried out by persons preparing or executing transactions on a professional basis or by any other person on behalf of a person exercising administrative, control or management functions or of a person closely associated with him/her as referred to in paragraph 1, including where discretion is exercised;
- c) transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, where:
 - i. the policyholder is a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1,
 - ii. the investment risk is borne by the policyholder, and
 - iii. the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy.

For the purposes of point (a), it is not necessary to notify a pledge of financial instruments, or other similar security, in connection with the deposit of financial instruments in a custody account, unless and for as long as such pledge or other similar security is intended to obtain a specific credit facility. For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to

be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.

Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company.

8. Paragraph 1 shall apply to any subsequent transaction once a total amount of EUR 5 000 has been reached within a calendar year. The threshold of EUR 5 000 shall be calculated by adding without netting all transactions referred to in paragraph 1.

9. A competent authority may decide to increase the threshold set out in paragraph 8 to EUR 20 000 and shall inform ESMA of its decision and the justification for its decision, with specific reference to market conditions, to adopt the higher threshold prior to its application. ESMA shall publish on its website the list of thresholds that apply in accordance with this Article and the justifications provided by competent authorities for such thresholds.

10. This Article shall apply to transactions carried out by persons exercising administrative, control or management functions on each auction platform, auction commissioner and auction monitor concerned by the auctions held pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010 and to persons closely associated with them, in so far as their transactions relate to emission allowances and their derivatives and to auctioned related products. Those persons should notify their transactions to the auction platforms, the auction commissioners and the auction monitor, as appropriate, and to the competent authorities where the auction platform, the auctioneer or the auction monitor, as appropriate, is registered. The notified information shall be made public by the auction platforms, the auction commissioners, the auction monitor or the competent authority pursuant to paragraph 3.

11. Without prejudice to Articles 14 and 15, a person exercising administrative, control or management functions in an issuer shall not carry out any transactions for his own account or for the account of a third party, directly or indirectly, in relation to the shares or debt instruments of that issuer, or in relation to derivatives or other related financial instruments, during a closing period of 30 calendar days before the announcement of an interim financial report or an end-of-year report which the relevant issuer is required to make public in accordance with:

- a) the rules of the trading venue where the issuer's shares are admitted to trading; or
- b) national law.

12. Without prejudice to Articles 14 and 15, an issuer may allow a person exercising administrative, control or management functions to deal on its own account or for the account of a third party during a closing period referred to in paragraph 11:

- a) on a case-by-case basis due to the existence of exceptional circumstances, such as severe financial difficulty, which require the immediate sale of shares; or
- b) by reason of the nature of the transaction in the case of transactions conducted at the same time or in connection with an employee shareholding scheme or a savings scheme, a guarantee or right to shares, or transactions in which the interest of the beneficiary in the security in question is not subject to change.

13. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 35 specifying the circumstances under which trading during a closed period may be permitted by the issuer, as referred to in paragraph 12, including the circumstances that would be considered as exceptional and the types of transaction that would justify the permission for trading.

14. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 35, specifying types of transactions that would trigger the requirement referred to in paragraph 1.

15. In order to ensure uniform application of paragraph 1, ESMA shall develop draft implementing technical standards concerning the format and template in which the information referred to in paragraph 1 is to be notified and made public.

ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2015.

Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010".

Chapter 5 – Administrative measures and sanctions

Article 30 MAR

Administrative sanctions and other administrative measures

“1. Without prejudice to any criminal sanctions and without prejudice to the supervisory powers of competent authorities under Article 23, Member States shall, in accordance with national law, provide for competent authorities to have the power to take appropriate administrative sanctions and other administrative measures in relation to at least the following infringements:

- a) infringements of Articles 14 and 15, Article 16(1) and (2), Article 17(1), (2), (4) and (5), and (8), Article 18(1) to (6), Article 19(1), (2), (3), (5), (6), (7) and (11) and Article 20(1); and
- b) failure to cooperate or to comply with an investigation, with an inspection or with a request as referred to in Article 23(2).

Member States may decide not to lay down rules for administrative sanctions as referred to in the first subparagraph where the infringements referred to in point (a) or point (b) of that subparagraph are already subject to criminal sanctions in their national law by 3 July 2016. Where they so decide, Member States shall notify, in detail, to the Commission and to ESMA, the relevant parts of their criminal law.

By 3 July 2016, Member States shall notify, in detail, the rules referred to in the first and second subparagraph to the Commission and to ESMA. They shall notify the Commission and ESMA without delay of any subsequent amendments thereto.

2. Member States shall, in accordance with national law, ensure that competent authorities have the power to impose at least the following administrative sanctions and to take at least the following administrative measures in case of infringements referred to in point (a) of the first subparagraph of paragraph 1:

- a) an order requiring the person responsible for the infringement to cease the conduct and to desist from a repetition of that conduct;
- b) the disgorgement of the profits gained or losses avoided due to the infringement insofar as they can be determined;
- c) a public warning which indicates the person responsible for the infringement and the nature of the infringement;
- d) withdrawal or suspension of the authorisation of an investment firm;
- e) a temporary ban on any person performing administrative, management or control functions in an investment company or any other natural person held liable for the breach from exercising management functions in investment companies;
- f) in the case of repeated breaches of Article 14 or Article 15, a permanent ban on any person performing administrative, management or control functions in an investment company, or any other natural person held liable for the breach, from exercising management functions in investment companies, notwithstanding the fact that such person is not a national of the Member State in which the investment company is established, from exercising management functions in that Member State;
- g) a temporary ban on any person performing administrative, management or control functions in an investment company or any other natural person held responsible for the breach from trading on own account;
- h) maximum administrative pecuniary sanctions of at least three times the amount of the profits gained or losses avoided because of the infringement, where those can be determined;
- i) in respect of a natural person, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:
 - i. for infringements of Articles 14 and 15, EUR 5 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;
 - ii. for infringements of Articles 16 and 17, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and

- iii. for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 500 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and
- j) in respect of legal persons, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:
 - i. for infringements of Articles 14 and 15, EUR 15 000 000 or 15 % of the total annual turnover of the legal person according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;
 - ii. for infringements of Articles 16 and 17, EUR 2 500 000 or 2 % of its total annual turnover according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and
 - iii. for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014.

References to the competent authority in this paragraph are without prejudice to the ability of the competent authority to exercise its functions in any ways referred to in Article 23(1).

For the purposes of points (j)(i) and (ii) of the first subparagraph, where the legal person is a parent undertaking or a subsidiary undertaking which is required to prepare consolidated financial accounts pursuant to Directive 2013/34/EU, the relevant total annual turnover shall be the total annual turnover or the corresponding type of income in accordance with the relevant accounting directives – Council Directive 86/635/EEC for banks and Council Directive 91/674/EEC for insurance companies – according to the last available consolidated accounts approved by the management body of the ultimate parent undertaking.

3. Member States may provide that competent authorities have powers in addition to those referred to in paragraph 2 and may provide for higher levels of sanctions than those established in that paragraph”.

Article 31 MAR

Exercise of supervisory powers and imposition of sanctions

“1. Member States shall ensure that when determining the type and level of administrative sanctions, competent authorities take into account all relevant circumstances, including, where appropriate:

- a) the gravity and duration of the infringement;
- b) the degree of responsibility of the person responsible for the infringement;
- c) the financial strength of the person responsible for the infringement, as indicated, for example, by the total turnover of a legal person or the annual income of a natural person;
- d) the importance of the profits gained or losses avoided by the person responsible for the infringement, insofar as they can be determined;
- e) the level of cooperation of the person responsible for the infringement with the competent authority, without prejudice to the need to ensure disgorgement of profits gained or losses avoided by that person;
- f) previous infringements by the person responsible for the infringement; and
- g) measures taken by the person responsible for the infringement to prevent its repetition.

2. In the exercise of their powers to impose administrative sanctions and other administrative measures under Article 30, competent authorities shall cooperate closely to ensure that the exercise of their supervisory and investigative powers, and the administrative sanctions that they impose, and the other administrative measures that they take, are effective and appropriate under this Regulation. They shall coordinate their actions in accordance with Article 25 in order to avoid duplication and overlaps when exercising their supervisory and investigative powers and when imposing administrative sanctions in respect of cross-border cases”.

Article 34 MAR

Publication of decisions

“1. Subject to the third subparagraph, competent authorities shall publish any decision imposing an administrative sanction or other administrative measure in relation to an infringement of this Regulation on

their website immediately after the person subject to that decision has been informed of that decision. Such publication shall include at least information on the type and nature of the infringement and the identity of the person subject to the decision.

The first subparagraph does not apply to decisions imposing measures that are of an investigatory nature.

Where a competent authority considers that the publication of the identity of the legal person subject to the decision, or of the personal data of a natural person, would be disproportionate following a case-by-case assessment conducted on the proportionality of the publication of such data, or where such publication would jeopardise an ongoing investigation or the stability of the financial markets, it shall do any of the following:

- a) defer publication of the decision until the reasons for that deferral cease to exist;
- b) publish the decision on an anonymous basis in accordance with national law where such publication ensures the effective protection of the personal data concerned;
- c) not publish the decision in the event that the competent authority is of the opinion that publication in accordance with point (a) or (b) will be insufficient to ensure:
 - i. that the stability of financial markets is not jeopardised; or
 - ii. the proportionality of the publication of such decisions with regard to measures which are deemed to be of a minor nature.

Where a competent authority takes a decision to publish a decision on an anonymous basis as referred to in point (b) of the third subparagraph, it may postpone the publication of the relevant data for a reasonable period of time where it is foreseeable that the reasons for anonymous publication will cease to exist during that period.

2. Where the decision is subject to an appeal before a national judicial, administrative or other authority, competent authorities shall also publish immediately on their website such information and any subsequent information on the outcome of such an appeal. Moreover, any decision annulling a decision subject to appeal shall also be published.

3. Competent authorities shall ensure that any decision that is published in accordance with this Article shall remain accessible on their website for a period of at least five years after its publication. Personal data contained in such publications shall be kept on the website of the competent authority for the period which is necessary in accordance with the applicable data protection rules”.

* * *

Commission delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Act 522”)

Article 7 Delegated Act 522

Trading during a closed period

“1. A person discharging managerial responsibilities within an issuer shall have the right to conduct trading during a closed period as defined under Article 19(11) of Regulation (EU) No 596/2014 provided that the following conditions are met:

- a) one of the circumstances referred to in Article 19(12) of Regulation (EU) No 596/2014 is met;
- b) the person discharging managerial responsibilities is able to demonstrate that the particular transaction cannot be executed at another moment in time than during the closed period.

2. In the circumstances set out in Article 19(12) (a) of Regulation (EU) No 596/2014, prior to any trading during the closed period, a person discharging managerial responsibilities shall provide a reasoned written request to the issuer for obtaining the issuer's permission to proceed with immediate sale of shares of that issuer during a closed period.

The written request shall describe the envisaged transaction and provide an explanation of why the sale of shares is the only reasonable alternative to obtain the necessary financing.”

Article 8 Delegated Act 522

Exceptional circumstances

“1. When deciding whether to grant permission to proceed with immediate sale of its shares during a closed period, an issuer shall make a case-by-case assessment of a written request referred to in Article 7(2) by the

person discharging managerial responsibilities. The issuer shall have the right to permit the immediate sale of shares only when the circumstances for such transactions may be deemed exceptional.

2. Circumstances referred to in paragraph 1 shall be considered to be exceptional when they are extremely urgent, unforeseen and compelling and where their cause is external to the person discharging managerial responsibilities and the person discharging managerial responsibilities has no control over them.

3. When examining whether the circumstances described in the written request referred to in Article 7(2) are exceptional, the issuer shall take into account, among other indicators, whether and to the extent to which the person discharging managerial responsibilities:

- a) is at the moment of submitting its request facing a legally enforceable financial commitment or claim;
- b) has to fulfil or is in a situation entered into before the beginning of the closed period and requiring the payment of sum to a third party, including tax liability, and cannot reasonably satisfy a financial commitment or claim by means other than immediate sale of shares.”

Article 9 Delegated Act 522

Characteristics of the trading during a closed period

“The issuer shall have the right to permit the person discharging managerial responsibilities within the issuer to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period, including but not limited to circumstances where that person discharging managerial responsibilities:

- a) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme, provided that the following conditions are met:
 - i. the employee scheme and its terms have been previously approved by the issuer in accordance with national law and the terms of the employee scheme specify the timing of the award or the grant and the amount of financial instruments awarded or granted, or the basis on which such an amount is calculated and given that no discretion can be exercised;
 - ii. the person discharging managerial responsibilities does not have any discretion as to the acceptance of the financial instruments awarded or granted;
- b) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme that takes place in the closed period provided that a pre-planned and organised approach is followed regarding the conditions, the periodicity, the time of the award, the group of entitled persons to whom the financial instruments are granted and the amount of financial instruments to be awarded, the award or grant of financial instruments takes place under a defined framework under which any inside information cannot influence the award or grant of financial instruments;
- c) exercises options or warrants or conversion of convertible bonds assigned to him under an employee scheme when the expiration date of such options, warrants or convertible bonds falls within a closed period, as well as sales of the shares acquired pursuant to such exercise or conversion, provided that all of the following conditions are met:
 - i. the person discharging managerial responsibilities notifies the issuer of its choice to exercise or convert at least four months before the expiration date;
 - ii. the decision of the person discharging managerial responsibilities is irrevocable;
 - iii. the person discharging managerial responsibilities has received the authorisation from the issuer prior to proceed;
- d) acquires the issuer's financial instruments under an employee saving scheme, provided that all of the following conditions are met:
 - i. the person discharging managerial responsibilities has entered into the scheme before the closed period, except when it cannot enter into the scheme at another time due to the date of commencement of employment;
 - ii. the person discharging managerial responsibilities does not alter the conditions of his participation into the scheme or cancel his participation into the scheme during the closed period;
 - iii. the purchase operations are clearly organised under the scheme terms and that the person discharging managerial responsibilities has no right or legal possibility to alter them during the

closed period, or are planned under the scheme to intervene at a fixed date which falls in the closed period;

- e) transfers or receives, directly or indirectly, financial instruments, provided that the financial instruments are transferred between two accounts of the person discharging managerial responsibilities and that such a transfer does not result in a change in price of financial instruments;
- f) acquires qualification or entitlement of shares of the issuer and the final date for such an acquisition, under the issuer's statute or by-law falls during the closed period, provided that the person discharging managerial responsibilities submits evidence to the issuer of the reasons for the acquisition not taking place at another time, and the issuer is satisfied with the provided explanation.”

Article 10 Delegated Act 522

Notifiable transactions

“1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.

Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.

2. Those notified transactions shall include the following:

- a) acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange;
- b) acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option;
- c) entering into or exercise of equity swaps;
- d) transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction;
- e) entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon;
- f) acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants;
- g) subscription to a capital increase or debt instrument issuance;
- h) transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps;
- i) conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the transactions;
- j) automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares;
- k) gifts and donations made or received, and inheritance received;
- l) transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
- m) transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council (4), insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
- n) transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
- o) transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person;

- p) borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto.”

* * *

Commission implementing Regulation (EU) 2016/523 of 10 March 2016 (“ITS 523”)

Article 1 ITS 523

Definitions

“For the purposes of this Regulation, the following definition shall apply: ‘electronic means’ are means of electronic equipment for the processing (including digital compression), storage and transmission of data, employing wires, radio, optical technologies, or any other electromagnetic means.”

Article 2 ITS 523

Format and template for the notification

- “1. Persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them shall ensure that the template for notifications set out in the Annex is used for the submission of the notifications of the transactions referred to in Article 19(1) of Regulation (EU) No 596/2014.
2. Persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them shall ensure that electronic means are used for the transmission of the notifications referred to in paragraph 1. Those electronic means shall ensure that completeness, integrity and confidentiality of the information are maintained during the transmission and provide certainty as to the source of the information transmitted.
3. Competent authorities shall specify and publish on their website the electronic means referred to in paragraph 2 with respect to the transmission to them.”

Article 3 ITS 523

Entry into force

“This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 3 July 2016.”

14.5 ALLEGATO C1: Modello Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR

* * *

Spettabile illimity Bank S.p.A.

Via Soperga, 9, 20127

Milano

Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing

Il sottoscritto/La sottoscritta _____,

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alla "Procedura Internal Dealing" (la "**Procedura**") adottata da illimity Bank S.p.A. (l'"**Emittente**") a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) ("**MAR**"), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 s.m.i. e del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i.;
- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- i. dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse. Una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente Lettera di Accettazione;
- ii. indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. _____, n. fax _____, indirizzo di posta elettronica _____ e indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- iii. indica i nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, come individuate ai sensi del Paragrafo 4 della Procedura, riportati nell'Allegato "A" della presente Lettera di Accettazione;
- iv. si impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui al Paragrafo 5 le Operazioni soggette a notifica come definite al Paragrafo 6 con le modalità e nei termini di cui al Paragrafo 7, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi dei Paragrafi 8 e 9;
- v. per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Allegati:

- copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione dal Soggetto Rilevante MAR;
- Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR.

(luogo e data)

(firma)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (“**GDPR**”), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista al Paragrafo 12 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR di cui al punto **(iii)** che precede. Al Soggetto Rilevante MAR sono attribuiti i diritti previsti dall’articolo 15 GDPR.

(luogo e data)

(firma)

Allegato "A" alla Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR

* * *

Da completare a cura dei Soggetti Rilevanti MAR (come definiti dal Paragrafo 3 della Procedura)

Nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR come individuate ai sensi del Paragrafo 4 della Procedura:

Nome e Cognome		Legame con il Soggetto Rilevante
Coniuge		
Partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano		
Figli a carico ai sensi del diritto italiano		
Parente convivente		
Persona giuridica, trust o società di persone		

14.6 ALLEGATO C.2: Modello Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti TUF

* * *

Spettabile illimity Bank S.p.A.

Via Soperga, 9

Milano

Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing

Il sottoscritto/La sottoscritta _____,

- preso atto di essere stato/a inserito/a nella Lista dei Soggetti Rilevanti di cui alla "Procedura Internal Dealing" (la "Procedura") adottata da illimity Bank S.p.A. (l'"Emittente") a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) ("MAR"), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 s.m.i. e del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i.;
- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore applicabili, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
-

TUTTO CIÒ PREMESSO

- i. dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- ii. indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. _____, n. fax _____, indirizzo di posta elettronica _____ e indirizzo di posta elettronica certificata _____.

Allegati:

- copia della Procedura siglata in ogni sua pagina del Soggetto Rilevante TUF.

(luogo e data)

(firma)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR"), il Sottoscritto/La Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dal Paragrafo 12 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF di cui al Paragrafo 4 della presente Procedura. Al Soggetto Rilevante TUF sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 15 del GDPR.

(luogo e data)

(firma)

14.7 ALLEGATO D: Modello Delega Soggetto Rilevante TUF

* * *

Spettabile illimity Bank S.p.A.

Via Soperga, 9,

Milano

Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, nella sua qualità di Soggetto Rilevante TUF di illimity Bank S.p.A. (l'“**Emittente**”) ai sensi e per gli effetti della “Procedura Internal Dealing” (la “**Procedura**”) adottata dalla Società a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) (“**MAR**”) e relative disposizioni di attuazione, nonché in conformità delle applicabili disposizioni del D.Lgs. 58/1998 s.m.i. e relative disposizioni di attuazione, richiamando la Lettera di Accettazione già a disposizione di codesta Società, con la sottoscrizione della presente conferisce delega ad effettuare – per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità – le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

A tal fine, indica i nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF, come individuate ai sensi del Paragrafo 4 della Procedura, riportati nell'Allegato “A” della presente.

Prende altresì atto che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della Procedura relative alle modalità e/o ai termini delle comunicazioni dovute ai sensi della procedura medesima, la Società è esonerata da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi dei Paragrafi 8 e 9.

(luogo e data)

(firma)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“**GDPR**”), il Sottoscritto/La Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dal Paragrafo 12 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF. Ai Soggetti Rilevanti TUF sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 15 del GDPR.

(luogo e data)

(firma)

Allegato "A" alla Delega Soggetto Rilevante TUF

* * *

Da completare a cura dei Soggetti Rilevanti TUF (come definiti dal Paragrafo 3 della Procedura)

Nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF come individuate ai sensi del Paragrafo 4 della Procedura:

	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita (Comune, Provincia e Stato)	Codice Fiscale (se applicabile)	Residenza (indirizzo completo, Comune, Provincia e Stato)
(a) Il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti TUF				
	Denominazione completa	Sede Legale (indirizzo completo, Comune, Provincia e Stato)	Codice Fiscale / P. Iva	Legame con il Soggetto Rilevante TUF o con la Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante TUF
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante TUF o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione				
(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante TUF o da una delle				

persone indicate alla lettera (a)				
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera (a)				
(e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera (a)				

14.8 ALLEGATO E1: Modello di Notifica e di Comunicazione al pubblico per Soggetti Rilevanti MAR
Allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

* * *

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	illimity Bank S.p.A.
b)	LEI	815600A029117B20DD6
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

	Codice di identificazione	— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione selezionandola tra le seguenti:</p> <p>(a) acquisizione, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio;</p> <p>(b) cessione in garanzia (pegno) o in prestito;</p> <p>(c) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale (i.e. che prestano i servizi di ricezione e trasmissione nonché di esecuzione di ordini) oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata discrezionalità;</p> <p>(d) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui:</p> <p>i. il contraente sia il Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata;</p> <p>ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e</p> <p>iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di effettuare decisioni di investimento o di eseguire operazioni per tal contratto di assicurazione;</p> <p>(e) accettazione o esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;</p> <p>(f) adesione a o esercizio di equity swap;</p> <p>(g) operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;</p> <p>(h) adesione a contratti per differenza;</p> <p>(i) acquisizione, cessione o esercizio di diritti, comprese opzioni put e call e di warrant;</p> <p>(j) sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;</p> <p>(k) operazioni in derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito emessi da illimity, compresi i credit default swap;</p> <p>(l) operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;</p>

		<p>(m) conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;</p> <p>(n) elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;</p> <p>(o) operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;</p> <p>(p) operazioni effettuate in azioni o quote di fondi comuni di investimento, compresi di Fondi di Investimento Alternativi (FIA);</p> <p>(q) operazioni effettuate dal gestore di un Fondi di Investimento Alternativo (GEFIA) in cui un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ha investito;</p> <p>(r) operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione di portafogli individuali di investimento per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona strettamente legata;</p> <p>(s) assunzione o concessione in prestito.]</p> <p>A norma dell'articolo 19, Paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> — Volume aggregato — Prezzo 	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; 				

		<ul style="list-style-type: none"> — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

Annex E.1 - Template for notification and public disclosure for Relevant Persons MAR –

Annex to commission implementing regulation (eu) 2016/523

* * *

1	Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated	
a)	Name	[For natural persons: the first name and the last name(s).] [For legal persons: full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable.]
2	Reason for the notification	
a)	Position/status	[For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO.] [For persons closely associated, — An indication that the notification concerns a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities; — Name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities.]
b)	Initial notification/Amendment	[Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending.]
3	Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor	
a)	Name	illimity Bank S.p.A.
b)	LEI	815600A029117B20DD6
4	Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted	
a)	Description of the financial instrument, type of instrument Identification code	[— Indication as to the nature of the instrument: — a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument; — an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance. — Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]

b)	Nature of the transaction	<p>Description of the type of operation by selecting from the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange; (b) assignment as collateral (pledge) or loan; (c) transactions carried out by those who prepare or execute transactions on a professional basis (i.e. who provide the services of reception and transmission as well as execution of orders) or by anyone else, even when it is exercised at their discretion; (d) operations carried out in the framework of a life assurance policy where: <ul style="list-style-type: none"> i. the contracting party is the Relevant Person or a Person closely associated with him; ii. the investment risk is borne by the policyholder; and iii. the policy holder has the power or discretion to make investment decisions or to execute transactions for such insurance contract; (e) acceptance or exercise of an option right, including an option right granted to Relevant Persons or employees as part of their remuneration and the transfer of shares arising from the exercise of an option right; (f) entering into or exercising an equity swap; (g) transactions in or in connection with derivative instruments, including cash-settled transactions; (h) entering into contracts for difference; (i) acquisition, assignment or exercise of rights, including put and call options and warrants; (j) subscription of a capital increase or debt issue; (k) derivative transactions and debt related financial instruments issued by illimity, including credit default swaps; (l) conditional transactions subject to the occurrence of conditions and the actual execution of transactions; (m) automatic or non-automatic conversion of one financial instrument into another, including conversion of bonds convertible into shares; (n) gifts and donations made or received and inheritances received; (o) transactions in indexed products, baskets and derivatives; (p) transactions in shares or units of mutual funds, including Alternative Investment Funds (AIFs); (q) transactions carried out by the manager of an Alternative Investment Fund (AIFM) in which a Relevant Person or a Close Associated Person has invested;
----	---------------------------	--

		<p>(r) transactions carried out by third parties as part of a mandate to manage individual investment portfolios on behalf of or in favour of a Relevant Person or a closely associated Person;</p> <p>(s) borrowing or lending.]</p> <p>(Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, indicate whether the operation is linked to the use of share option programmes)</p>				
c)	Price(s) and volume(s)	<table border="1" data-bbox="584 669 1444 808"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 669 978 741">Price(s)</th> <th data-bbox="978 669 1444 741">Volume(s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 741 978 808"></td> <td data-bbox="978 741 1444 808"></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, ...) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in two columns form as presented above, inserting as many lines as needed.</p> <p>Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</p>	Price(s)	Volume(s)		
Price(s)	Volume(s)					
d)	<p>Aggregated information</p> <p>—Aggregated volume</p> <p>—Price</p>	<p>[The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions:</p> <ul style="list-style-type: none"> — relate to the same financial instrument or emission allowance; — are of the same nature; — are executed on the same day; and — are executed on the same place of transaction. <p>Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</p>				

		<p>[Price information:</p> <ul style="list-style-type: none"> — In case of a single transaction, the price of the single transaction; — In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions. <p>Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</p>
e)	Date of the transaction	<p>[Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.]</p>
f)	Place of the transaction	<p>[Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or</p> <p>if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention 'outside a trading venue'.]</p>

14.9 ALLEGATO E2: Modello di Notifica e di Comunicazione al pubblico per Soggetti Rilevanti TUF
Allegato 6 del Regolamento Emittenti

* * *

1.	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10% o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹¹	Nome	Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione:
2.	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10% dell'emittente quotato: <input type="checkbox"/> Soggetto che controlla l'emittente quotato: <input type="checkbox"/> ----- Soggetto strettamente legato: <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche:

¹¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

		Denominazione:				
b) ¹²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:				
3	Dati relativi all'emittente					
a) ¹³	Nome	illimity Bank S.p.A.				
b) ¹⁴	LEI	815600A029117B20DD6				
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione					
b) ¹⁵	Natura dell'operazione					
c) ¹⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) ¹⁷	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>				

¹² [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

¹³ [Nome completo dell'entità.]

¹⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

¹⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

¹⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

¹⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

Annex E.2 - Template for notification and public disclosure for Relevant Shareholders

Annex 6 Issuer's Regulation

* * *

1.	Data related to the party holding shares representing at least 10 percent or that controls the listed issuer or the person strictly associated therewith	
a) ¹⁸	Full name	For natural persons: First name(s): Surname: For legal persons: Company name:
2.	Reason for the notification	
a)	Reason for the notification	Party holding shares representing at least 10 per cent of the listed issuer: <input type="checkbox"/> Party controlling the listed issuer: <input type="checkbox"/> ----- Person closely associated <input type="checkbox"/> Indicate that the notification concerns a person strictly associated with: For natural persons: First name(s): Surname: For legal persons: Company name:

¹⁸ Data related to the party carrying out the transaction

[For natural persons: first name(s) and surname.]

[For legal persons: full name of the company, including the legal form as required in the registry where it is entered, if relevant.]

b) ¹⁹	Initial notification /amendment	Initial notification <input type="checkbox"/>				
		Amendment to the previous notification Reason for the notification:				
3	Issuer's data					
a) ²⁰	Name	illimity Bank S.p.A.				
b) ²¹	LEI	815600A029117B20DD6				
4	Transaction data: section to repeat for i) each type of instrument; ii) each type of transaction; iii) each date; and iv) each place the transactions have been carried out					
a)	Description of the financial instrument, type of instrument Identification code					
b) ²²	Type of transaction					
c) ²³	Price(s) and volume(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prices(s)</th> <th>Volume(s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prices(s)	Volume(s)		
Prices(s)	Volume(s)					
d) ²⁴	Date of the transaction					
e)	Place of the transaction	Name of the trading centre: Identification code: «Outside a trading centre»: <input type="checkbox"/>				

¹⁹ [Show whether it is an initial notification or an amendment to a previous notification. If it is an amendment, explain the error that is corrected with this notification.]

²⁰ [Complete name of the entity.]

²¹ [Identification code of the legal person in compliance with the LEI code as specified in ISO 17442 standard.]

²² [Purchase, sale, subscription or swap].

²³ [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in aggregate form and the average weighted price of said transactions].

²⁴ [Date of the day the notified transaction is carried out. Use ISO 8601 format: YYYY-MM-DD; time UTC.]

14.10 ALLEGATO F - Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (trade) nei Black-out Period

* * *

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 ("Atto Delegato 522")

Articolo 9, Atto Delegato 522

Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

"L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii. la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
 - iii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

- iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita".

ANNEX F - List of transactions which justify the permission for trading during the closed period

* * *

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 ("Delegated Act 522")

Article 9, Delegated Act 522

Characteristics of the trading during a closed period

"The issuer shall have the right to permit the person discharging managerial responsibilities within the issuer to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period, including but not limited to circumstances where that person discharging managerial responsibilities:

- a) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme, provided that the following conditions are met:
 - i. the employee scheme and its terms have been previously approved by the issuer in accordance with national law and the terms of the employee scheme specify the timing of the award or the grant and the amount of financial instruments awarded or granted, or the basis on which such an amount is calculated and given that no discretion can be exercised;
 - ii. the person discharging managerial responsibilities does not have any discretion as to the acceptance of the financial instruments awarded or granted;
- b) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme that takes place in the closed period provided that a pre-planned and organized approach is followed regarding the conditions, the periodicity, the time of the award, the group of entitled persons to whom the financial instruments are granted and the amount of financial instruments to be awarded, the award or grant of financial instruments takes place under a defined framework under which any inside information cannot influence the award or grant of financial instruments;
- c) exercises options or warrants or conversion of convertible bonds assigned to him under an employee scheme when the expiration date of such options, warrants or convertible bonds falls within a closed period, as well as sales of the shares acquired pursuant to such exercise or conversion, provided that all of the following conditions are met:
 - i. the person discharging managerial responsibilities notifies the issuer of its choice to exercise or convert at least four months before the expiration date;
 - ii. the decision of the person discharging managerial responsibilities is irrevocable;
 - iii. the person discharging managerial responsibilities has received the authorisation from the issuer prior to proceed;
- d) acquires the issuer's financial instruments under an employee saving scheme, provided that all of the following conditions are met:

- i. the person discharging managerial responsibilities has entered into the scheme before the closed period, except when it cannot enter into the scheme at another time due to the date of commencement of employment;
 - ii. the person discharging managerial responsibilities does not alter the conditions of his participation into the scheme or cancel his participation into the scheme during the closed period;
 - iii. the purchase operations are clearly organized under the scheme terms and that the person discharging managerial responsibilities has no right or legal possibility to alter them during the closed period, or are planned under the scheme to intervene at a fixed date which falls in the closed period;
- e) transfers or receives, directly or indirectly, financial instruments, provided that the financial instruments are transferred between two accounts of the person discharging managerial responsibilities and that such a transfer does not result in a change in price of financial instruments;
- f) acquires qualification or entitlement of shares of the issuer and the final date for such an acquisition, under the issuer's statute or by-law falls during the closed period, provided that the person discharging managerial responsibilities submits evidence to the issuer of the reasons for the acquisition not taking place at another time, and the issuer is satisfied with the provided explanation”.

14.11 ALLEGATO G: Informativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), Le forniamo di seguito l'informativa richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali (il "Trattamento").

Il Trattamento dei dati personali da Lei forniti in applicazione della Procedura sarà effettuato per le finalità previste dalla Procedura stessa al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari a carico dell'Emittente in quanto società con azioni quotate in mercati regolamentati.

La base giuridica del Trattamento sarà rappresentata dal consenso da Lei prestato mediante sottoscrizione e consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione, oltre che dell'obbligo giuridico di ottemperare agli adempimenti di legge e di regolamento facenti carico all'Emittente. Le ricordiamo che Lei ha il diritto di revocare il consenso così prestato, ferma restando la liceità del Trattamento fino al momento della revoca.

I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I dati personali che la riguardano saranno oggetto delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione. I dati saranno custoditi presso la sede sociale dell'Emittente, negli archivi del dell'Emittente. I dati personali saranno accessibili, oltre che al responsabile dell'Emittente anche agli "incaricati al trattamento dei dati personali" nominati dall'Emittente ai sensi di legge per adempiere alle finalità di cui sopra; tali soggetti sono stati opportunamente istruiti al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto.

Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob ed eventuali altre autorità competenti. Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia il loro mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità per l'Emittente di adempiere, nel Suo interesse, agli obblighi su di Lei facenti carico, in virtù della normativa di legge e regolamentare applicabile. Fermo restando quanto sopra, il Suo consenso espresso al trattamento non è necessario e pertanto l'Emittente potrà comunque trattare i Suoi dati personali indipendentemente dalla sottoscrizione della Lettera di Accettazione, in relazione ai dati che siano necessari per ottemperare agli adempimenti facenti direttamente carico all'Emittente, in virtù della normativa di legge e regolamentare applicabile.

I dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il titolare del trattamento è l'Emittente. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il referente nominato all'interno della struttura Compliance & AML, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Via Soperga 9, Milano, soggetto presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui al Paragrafo che segue.

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di: i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; v. ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendo una richiesta scritta al seguente recapito: DPO@illimity.com.

(Data e luogo)

(Firma)

14.12 ALLEGATO H: Modulo per la notifica alle Persone strettamente legate

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento (UE) n. 596/2015 (Market Abuse Regulation - MAR), come successivamente modificato, vi informo che, in quanto persona/e strettamente legata/e a me ("Soggetto Rilevante di illimity"), sei/siete soggetto/a/i all'obbligo di notifica di ogni Operazione in determinati strumenti finanziari emessi da illimity Bank S.p.A come specificato nel successivo Paragrafo 1.

1. Quando sono effettuate in azioni ordinarie o di risparmio e/o strumenti di debito di illimity ammessi alla negoziazione, o per i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni, in un mercato regolamentato o in un MTF, così come in derivati o altri strumenti finanziari connessi ai suddetti strumenti ("Strumenti soggetti a notifica"), le seguenti operazioni ("Operazioni soggette a notifica") rientrano nell'obbligo di notifica in questione:
 - a) Acquisizione, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio;
 - b) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, nella misura in cui è richiesto secondo il successivo Paragrafo 2;
 - c) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità, nella misura in cui è richiesta dal successivo Paragrafo 3;
 - d) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
 - e) accettazione o esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o dipendenti in quanto parte della retribuzione a loro spettante e la cessione di azioni dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - f) adesione o esercizio di equity swap;
 - g) operazioni in strumenti finanziari derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - h) adesione contratti per differenza;
 - i) acquisizione, cessione o esercizio di diritti, comprese opzioni put e call e di warrant;
 - j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
 - l) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
 - n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
 - o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

- p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
 - s) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati".
2. Per le Operazioni soggette a notifica al punto b), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
 3. Le Operazioni soggette a notifica citate al punto c) non includono le operazioni effettuate in Strumenti soggetti a notifica da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ha investito se detto gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, che esclude la possibilità che egli riceva indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
 4. Le Operazioni soggette a notifica citate nei punti (n), (o) e (p) non includono le operazioni in strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati ad azioni ordinarie e/o strumenti di debito di illimity Bank S.p.A ammessi alle negoziazioni se, al momento dell'operazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - i. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di illimity Bank S.p.A non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - ii. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di illimity Bank S.p.A non supera il 20% degli attivi portafoglio;
 - iii. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni e agli strumenti di debito di illimity Bank S.p.A, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale Soggetto a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui ai punti (4.1 o 4.2).
 5. Tali operazioni devono essere notificate nel caso in cui il loro ammontare, anche cumulativamente, raggiunga o superi la soglia di 20.000 Euro in un anno solare.
 6. Ogni notifica deve essere effettuata, entro 3 giorni di mercato aperto successivi alla data dell'operazione, a:
 - illimity Bank S.p.A.
 - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
 7. Le notifiche vanno effettuate per il tramite dei moduli presenti negli Allegati "E.1 e E.2" della Procedura, nonché in Allegato al Regolamento Delegato (UE) 523/2016.

Ai sensi della Procedura Internal Dealing, Vi informo che le Operazioni soggette a notifica dovranno essermi comunicate al fine di consentirmi di adempiere all'obbligo di notifica in questione per Vostro conto.

Vogliate cortesemente attestare la ricezione della presente lettera restituendomi copia firmata della stessa.

(luogo e data)

(Nome e Firma del Soggetto rilevante)

(luogo e data)

(Nome e Firma della Persona strettamente legata)
